

## **TI\_GERICHTE 10.2005.568 vom 5. April 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-04-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2005.568](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.568)

FR: TI\_GERICHTE 10.2005.568 du 5 avril 2006

IT: TI\_GERICHTE 10.2005.568 del 5 aprile 2006

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Per tutte le argomentazioni addotte ACCU 1 va ritenuto colpevole di ripetuta diffamazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto di accusa a suo carico.

#### **E. 6**

Quo alla pena si rileva preliminarmente come l'accusato, incensurato, va prosciolto dall'accusa di cui al punto 1.3 del decreto di accusa; di conseguenza si giustifica una riduzione dell'importo della multa, che può essere fissata in fr. 1'000.-, ritenuto come le affermazioni lesive dell'onore di CIVI 1 sono gravi e che comunque ACCU 1 ha ripetutamente commesso il reato.

#### **E. 7**

Per quanto attiene alle ripetibili chieste dalle parte civile, nell'ottica del principio giurisprudenziale secondo il quale il danno va contenuto, questo giudice non riconosce alcun risarcimento per il patrocinio legale della parte civile, la quale - essendo in grado, a non averne dubbi, di chiarire i fatti da sola - non aveva la necessità di farsi rappresentare. Tuttavia, dal momento che il dibattimento ha provocato un dispendio di tempo anche per la parte civile medesima (che si rileva è comunque un legale), si giustifica l'assegnazione di ripetibili per un importo di fr. 500.-. visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di ripetuta diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei punti 1.1 e 1.2 del decreto di accusa n. 4142/2005 del 7 novembre 2005.

condanna ACCU 1 1. alla multa di fr. 1'000.-. 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- e dell'importo di fr. 500.- come ripetibili alla parte civile. ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP). assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano II

presidente:

Il segretario: Distinta

spese a carico di ACCU 1 fr.

1000.00 multa fr.

550.00 tassa di giustizia fr.

150.00 spese giudiziarie fr.

1'700.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.